

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 4.6.2019



Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEDELE		QUAGLIERI	
BLASIOLI		LAPORTA		QUARESIMALE	
BOCCHINO		LEGNINI	X	SANTANGELO	
CIPOLLETTI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	
D'AMARIO		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO	X	STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 6/5

OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare svolta dal presidente D'Incecco che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi dei consiglieri Marcozzi e Di Matteo;

Visto il progetto di legge n. 14/2019 d'iniziativa consiliare recante "Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all’esame dell’Assemblea con l’esito di seguito riportato:

- emendamenti nn. 1 e 2 a firma dei consiglieri Pepe e Bocchino che, messi ai voti, sono approvati;


Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

All’unanimità.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





Consiglio regionale



Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Capo I

Adeguamento all'ordinamento statale

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo adegua il proprio ordinamento alle seguenti disposizioni statali:
 - a) articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità all'Intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Intesa;
 - b) articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) con l'introduzione dell'indennità a carattere differito.

Capo II

Adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina gli assegni vitalizi e di reversibilità spettanti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, considerati nel loro importo lordo.



Art. 3
(Rideterminazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all'articolo 2 sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 4 per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella 2 allegata all'Intesa e recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio spettante di cui all'articolo 2 le aliquote di cui all'Allegato A alla presente legge (di seguito Allegato A), individuate in ragione sia dell'appartenenza alla fascia di riferimento dell'assegno vitalizio spettante sia della differenza espressa nei termini percentuali tra l'assegno vitalizio spettante e quello rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3, calcolata rapportando il resto ottenuto in cifre assolute all'importo dell'assegno vitalizio spettante.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e dell'assegno di reversibilità di cui al comma 8 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento in data antecedente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 4, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A.
8. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
9. L'ammontare dell'assegno vitalizio e di reversibilità, rideterminato ai sensi della presente legge, non può superare l'importo degli assegni spettanti in corso di erogazione o non ancora erogati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4
(Montante contributivo)

1. Il calcolo del montante contributivo è effettuato secondo le modalità previste dalla nota metodologica che costituisce parte integrante dell'Intesa.



2. Ai fini della determinazione dei contributi ordinari effettivi versati e di quelli versati per il completamento della legislatura, il Servizio competente del Consiglio regionale (di seguito Servizio competente) tiene conto dell'effettivo versamento come risultante dalle scritture contabili, ovvero dell'importo dei contributi obbligatori al cui versamento il Consigliere era obbligato tenuto conto delle percentuali di contribuzione e delle indennità consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento; il computo tiene conto, se del caso, dei dati riportati nella Tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. La quota di contribuzione a carico del Consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del Consigliere. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del Consigliere vigenti nell'ultimo giorno di effettiva durata di ciascuna legislatura e si considerano versate in pari data.

Art. 5
(Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione di cui alla presente legge, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della stessa, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Capo III

Adeguamento all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

Art. 6
(Indennità a carattere differito)

1. A decorrere dalla XI legislatura regionale, ai Consiglieri eletti, alla data di cessazione del mandato, spetta un'indennità a carattere differito determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi del presente Capo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Consiglieri eletti nella X legislatura che ne facciano espressa richiesta al Servizio competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Art. 7

(Trattenute sulle indennità di carica)

1. L'indennità di cui all'articolo 6 è corrisposta ai Consiglieri regionali, in dodici mensilità; a tal fine sull'indennità di carica al lordo è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 10, comma 4.
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il Consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo cui si riferisce la predetta opzione.

Art. 8

(Diritto all'indennità a carattere differito)

1. I Consiglieri cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare presso il Consiglio regionale per almeno 5 anni, anche non consecutivi.
2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il Consigliere, anche in caso di sostituzione temporanea di altro Consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura; non è ammessa alla contribuzione volontaria il Consigliere la cui elezione è stata annullata.
5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il Consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi.

Art. 9

(Sistema contributivo)

1. L'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del Consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.



Art. 10

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) come determinata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vigenti pro tempore, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del Consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 11

(Decorrenza dell'indennità a carattere differito)

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, l'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita la percepiscono con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 12

(Esclusione dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica



amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 13 (Rinunciabilità)

1. Il Consigliere regionale può rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6 con espressa dichiarazione da rendere al Servizio competente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione; in tal caso non si applicano le trattenute previste dall'articolo 7, comma 4.

Capo IV Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 (Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2019 sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 (Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio);
 - b) articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. I Consiglieri eletti nella XI legislatura regionale possono richiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità di cui all'articolo 6. Il versamento delle quote contributive riferite al periodo di consiliatura antecedente all'entrata in vigore della presente legge può essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di sei mesi.
2. Qualora il Consigliere eletto nella X legislatura intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, richiede contestualmente di effettuare anche i versamenti



necessari per maturare l'indennità a carattere differito a copertura dell'intero quinquennio anche se non completato, fermi restando i requisiti di accesso all'indennità a carattere differito previsti dall'articolo 8.

3. Il versamento dei contributi di cui al comma 2 può essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di ventiquattro mesi. I Consiglieri eletti sia nella X che nella XI legislatura possono scegliere di versare i suddetti contributi anche secondo le modalità di cui all'articolo 7.
4. In ogni caso, fintanto che non siano stati versati tutti i contributi di cui ai commi da 1 a 3, il Consigliere regionale non matura il diritto all'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6.
5. Con riferimento agli assegni vitalizi non ancora erogati spettanti ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura che ancora non hanno compiuto l'età anagrafica prescritta, la rideterminazione di cui al Capo II viene applicata all'importo dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 36/2011, abrogate dalla presente legge.
6. La rinuncia di cui all'articolo 13 può essere effettuata dal Consigliere, in sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dalle disposizioni contenute nel Capo II non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
2. Agli oneri derivanti dalle obbligazioni di cui al Capo III si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo di bilancio del Consiglio regionale di nuova istituzione denominato "Fondo per indennità a carattere differito" Miss. 01 Progr. 01.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2, quantificati per l'esercizio 2019 in euro 500.000,00 e per gli esercizi successivi in euro 600.000,00, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio del Consiglio regionale in termini di competenza e di cassa:
 - a) per l'esercizio 2019:
 - 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per indennità a carattere differito" Miss. 01 - Progr. 01 in aumento di euro 500.000,00;
 - 2) Capitolo 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" Miss. 01 - Progr. 01 in diminuzione euro 200.000,00;
 - 3) Capitolo 9401 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" Miss. 20 - Progr. 01 in diminuzione euro 300.000,00;
 - b) per gli esercizi 2020 e 2021:
 - 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per indennità a carattere differito" Miss. 01 - Progr. 01 in aumento di euro 600.000,00;
 - 2) Capitolo 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" Miss. 01 - Progr. 01 in diminuzione euro 600.000,00.
4. La variazione di cui al comma 3 è attuata con provvedimenti periodici dell'Ufficio di Presidenza in ragione delle obbligazioni derivanti dall'effettiva applicazione dell'articolo 13.

Art. 17
(Entrata in vigore e decorrenza effetti)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
2. Le disposizioni del Capo II producono effetti a decorrere dal 1° ottobre 2019.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 6/5 del 4.6.2019, ha approvato la presente legge.



IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, written over the text "IL PRESIDENTE".



Allegato A

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 a euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	23,95%
Da euro 3.501,00 a euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27%	30,6%
Da euro 6.001,00 a euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%



Consiglio regionale



Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si propone l'obiettivo di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni statali contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), secondo cui *“ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale”*, prevedendo l'adozione di un'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019 ai fini della fissazione dei criteri e dei parametri necessari all'esecuzione della predetta rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi. A fronte del mancato adeguamento degli ordinamenti regionali nei termini stabiliti dalla legge (12 giugno 2019 per la Regione Abruzzo trattandosi di Regione interessata dalle consultazioni elettorali al momento dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2019) il medesimo articolo 1, comma 965, pone a carico delle Regioni una sanzione che consiste nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

Con l'intesa, sancita in data 3 aprile 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati fissati i criteri ed i parametri per la rideterminazione del calcolo dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi, i cui dettagli tecnici sono esplicitati nella *“nota metodologica”* allegata come parte integrante dell'Intesa medesima.

L'intesa, oltre ad aver individuato i criteri ed i parametri di rideterminazione, ha sancito, tra l'altro, che le Regioni possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della medesima intesa e che la citata rideterminazione può essere differita a non oltre il sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento, a seguito della quale cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.



Allo scopo di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in data 17 aprile 2019, ha assunto uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa da utilizzare nella redazione delle leggi regionali di adeguamento prevedendo, altresì, quale ulteriore corollario per le Regioni che non vi abbiano già provveduto, l'introduzione di una indennità differita calcolata con il metodo contributivo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), al cui scopo è stato assunto un ulteriore schema comune di testo attuativo. Tale ultima disposizione ha imposto alle Regioni il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i Consiglieri regionali, con l'esclusione per quelle che avevano disposto l'abolizione dell'assegno vitalizio, tra le quali la Regione Abruzzo che, con legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36, ha provveduto alla soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla decima legislatura.

Premesso quanto sopra, il presente progetto di legge, in alternativa all'opzione di innovare l'ordinamento mediante due diversi interventi legislativi, realizza con un unico atto normativo sia le finalità di adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge n. 145/2018, sia quella di introduzione dell'indennità a carattere differito, come previsto dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee nell'ottica di un'armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012. Ciò nonostante il progetto di legge in esame ripropone nei suoi tratti essenziali le bozze dei progetti di legge assunte dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee.

Si articola in 4 Capi:

- il Capo I (Adeguamento all'ordinamento statale) si compone del solo articolo 1 in cui sono esplicitate le finalità cui tende la proposta e che si traducono, come già anticipato, sia nell'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sia nell'introduzione dell'indennità a carattere differito;
- Il Capo II, dedicato all'attuazione delle sole disposizioni di cui commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contiene l'intera disciplina di rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità in corso di erogazione e non ancora erogati, considerati nel loro importo lordo. Si compone degli articoli 2 (ambito di applicazione), 3 (rideterminazione), 4 (montante contributivo), 5 (rivalutazione). Gli articoli 3 e 4 traducono in disposizioni normative i criteri e parametri di rideterminazione contenuti nella nota metodologica allegata alla Intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni. In particolare l'articolo 3 prevede che la rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella 2 allegata all'Intesa e recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica. L'assegno rideterminato non deve essere inferiore all'importo che si ottiene applicando all'assegno vitalizio attualmente vigente le aliquote di cui all'Allegato A alla presente legge (di seguito Allegato A), individuate in ragione sia dell'appartenenza alla fascia di riferimento dell'assegno vitalizio spettante sia della differenza espressa nei termini percentuali tra l'assegno



vitalizio spettante e quello rideterminato, percentuale che viene calcolata rapportando il resto ottenuto in cifre assolute all'importo dell'assegno vitalizio spettante. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento in data antecedente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia ma non può essere superiore a quello attualmente spettante. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi del presente progetto di legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione. L'articolo 4 si occupa di determinare il montante contributivo, di cui una parte grava sul consigliere regionale e una parte sul Consiglio regionale. La quota di contribuzione a carico del Consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del Consigliere. L'articolo 5 dispone la rivalutazione annuale degli assegni vitalizi e di reversibilità sulla base dell'indice ISTAT.

- Il Capo III, rubricato "Adeguamento all'art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174", introduce con l'articolo 6 e disciplina l'indennità a carattere differito a favore dei consiglieri eletti a decorrere dalla XI legislatura, una volta cessati dall'incarico. Il Capo comprende gli articoli da 6 a 13. L'articolo 7 prevede che la quota del montante contributivo spettante al consigliere viene corrisposta mediante una trattenuta mensile sulle indennità di carica al lordo. L'articolo 8 contiene i requisiti di accesso all'indennità che consistono nel compimento di 65 anni di età e nell'esercizio del mandato consiliare presso il Consiglio regionale per almeno 5 anni anche non consecutivi. L'articolo 9 stabilisce che l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), correlato all'età del Consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità. L'articolo 10 definisce le modalità di calcolo del montante contributivo individuale di cui una quota pari all'8,80 per cento della base imponibile spetta al Consigliere e una quota, pari a 2,75 volte la quota del Consigliere, grava sul Consiglio regionale. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, rappresentata dalla indennità di carica lorda, l'aliquota dell'8,80 per cento. L'articolo 11 dispone la decorrenza della stessa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, salvo che non abbia già compiuto l'età necessaria nel corso del mandato. In tal caso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. Gli articoli 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di esclusione dell'indennità e la facoltà di rinuncia.
- Il Capo IV, contenente le disposizioni finali e transitorie, si compone degli articoli 14, 15, 16 e 17. L'articolo 14 dispone l'abrogazione di alcune norme a decorrere dal 1 ottobre 2019, in coincidenza con la data di decorrenza degli effetti delle

disposizioni contenute nel Capo II al fine di non creare vuoti normativi nel passaggio dal sistema attuale a quello contributivo. Le norme abrogate sono quelle che attualmente disciplinano gli assegni vitalizi ancora non erogati in attesa del compimento dell'età anagrafica necessaria da parte del consigliere avente diritto. L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie necessarie al fine di raccordare l'ordinamento regionale con le abrogazioni disposte dal precedente articolo disponendo che con riferimento agli assegni vitalizi non ancora erogati spettanti ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura che ancora non hanno compiuto l'età anagrafica prescritta, la rideterminazione viene applicata all'importo dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 36/2011, abrogate dalla presente legge. L'articolo 16 contiene le /disposizioni finanziarie necessarie all'attuazione del progetto di legge, ed, infine, l'articolo 17 ne disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti. Con riguardo a questo ultimo aspetto del progetto di legge si evidenzia che, sebbene l'Intesa abbia lasciato un margine di sei mesi alla Regione ai fini dell'efficacia del nuovo regime previdenziale, il progetto di legge ne prevede la decorrenza dal 1 ottobre 2019 assegnando agli Uffici amministrativi competenti solo qualche mese per il compimento degli atti necessari all'attuazione delle novità legislative scaturenti dal presente progetto.

Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

Il presente progetto di legge n. 14/2019, d'iniziativa iniziativa consiliare, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 21 maggio 2019 alla Prima Commissione per competenza.

La Prima Commissione, previa audizione del Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale e del Presidente dell'A.R.A. (Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo), lo ha esaminato nella seduta del 30 maggio 2019 e nel corso della stessa ha approvato, con votazioni separate, all'unanimità dei consiglieri presenti, tutti gli articoli componenti il provvedimento.

Infine, il Presidente ha posto in votazione l'intero articolato e la Commissione lo ha approvato sempre all'unanimità dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: D'Incecco più delega Di Matteo, Quaresimale, Marcovecchio, D'Amario, Scoccia, Testa e Santangelo.

